

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme per il federalismo al Ministro senza portafoglio on. Umberto Bossi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. Umberto Bossi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le riforme per il federalismo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, con il quale l'on. Aldo Brancher è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'8 maggio 2008, il Ministro senza portafoglio per le riforme per il federalismo on. Umberto Bossi è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di vigilanza, di verifica e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alle riforme istituzionali ed elettorali, allo sviluppo in senso federale dell'ordinamento ed alla valorizzazione delle autonomie territoriali.

2. Il Ministro esercita le funzioni di cui al comma 1 con riguardo in particolare:

a) alle riforme istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento alla normativa di rango costituzionale, a quella relativa agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato ed alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo;

b) all'attuazione delle disposizioni contenute nella parte seconda della Costituzione, tra cui in particolare: l'art. 116, terzo comma, della Costituzione, concernente forme e condizioni particolari di autonomia per le regioni ordinarie, in raccordo con il Ministro per i rapporti con le regioni per la prescritta intesa con la regione interessata; l'art. 119 della Costituzione, concernente il federalismo

fiscale;

c) allo studio ed al confronto sulle questioni istituzionali, di natura sostanziale e procedimentale, ivi comprese quelle attinenti al federalismo, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi internazionali e sovranazionali competenti, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea;

d) al conferimento di funzioni e poteri alle autonomie, anche in considerazione delle proposte in tema di federalismo predisposte in ambito regionale, parlamentare o governativo, di concerto con i Ministri competenti; in particolare, il Ministro svolge, in raccordo con il Ministro per i rapporti con le regioni, le attività connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione ed al trasferimento di beni e risorse per l'esercizio delle stesse, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

e) ad ogni tipo di raccordo con le autonomie per lo sviluppo in senso federale dell'ordinamento, ivi compresa la cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle medesime funzioni delegate.

3. Il Ministro, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, si avvale del Dipartimento per le riforme istituzionali e, con riguardo al federalismo fiscale, al conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione ed al trasferimento di beni e risorse per l'esercizio delle stesse, si avvale anche di tutti gli elementi informativi forniti dagli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega, il Ministro può operare in raccordo con il Ministro per la semplificazione; sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, può altresì sostituire il medesimo Ministro nelle sedi parlamentari e nelle altre sedi istituzionali.

5. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Aldo Brancher.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 giugno 2008

Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 11